

Lucca Innovazione e Tecnologia S.r.l. – Lucca In-Tec S.r.l.

Imposta di bollo assolta giusta Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007.

N. 92698 del Repertorio

N. 18010 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno sei del mese di giugno

- 6 giugno 2007 -

In Lucca, Viale Regina Margherita n.163, 1° piano.

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

è presente il signor:

- Guerrieri Dr. Claudio Giuseppe Isandro, nato a Lucca l'8 novembre 1941, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente, e legale rappresentante, della "**Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca**", con sede in Lucca, Corte Campana n. 10, (ove per la carica domicilia), Ente autonomo funzionale di diritto pubblico, codice fiscale: 80004310464 - partita I.V.A.: 00427080460, facoltizzato alla stipula del presente atto dai poteri conferitigli dal vigente statuto dell'Ente e per dare esecuzione alla delibera di Giunta n.39 del 18 maggio 2007, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", persona ed Ente di cittadinanza italiana; della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

La "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca", in persona del costituito rappresentante, previa dichiarazione di non esser socio unico in società a responsabilità limitata o per azioni, con il presente atto

determina:

ART.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l."

denominazione che potrà essere abbreviata in

"Lucca In-Tec s.r.l."

di cui la "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca" è l'unico socio.

ART.2) La società ha sede in Lucca.

Ai fini del disposto dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il comparente dichiara che l'indirizzo ove attualmente ha sede la società è il seguente: Lucca, Corte Campana n.10.

ART.3) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroghe o anticipato scioglimento.

ART.4) Il capitale sociale è di Euro ventimila (Euro 20.000,00) diviso in quote ai sensi di legge ed è sottoscritto interamente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca;

detto capitale è stato integralmente versato dalla stessa

presso la "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", con sede in Siena, come da ricevuta rilasciata dalla Filiale di Lucca di detta il 31 maggio 2007.

ART.5) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2007.

ART.6) La società è regolata dallo statuto, contenente le altre indicazioni di cui all'art. 2463 del Codice Civile e le norme di funzionamento della società, che, composto di complessivi venti (20) articoli, al presente atto si allega sotto lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

ART.7) Il socio, in persona del costituito rappresentante, ed in esecuzione della suallegata Delibera di Giunta, determina che la società sia inizialmente amministrata da un Amministratore unico, in carica fino a revoca o dimissioni, che nomina in persona del Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, dottor **Camisi Roberto**, nato a Pontedera il 4 maggio 1956, domiciliato in Lucca, Via Michele Rosi n. 98, (c.f.: CMS RRT 56E04 G843Q), cittadino italiano;

all'Amministratore unico spettano tutti i poteri per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della società e la sua rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART.8) Le spese del presente atto, ammontanti approssimativamente a complessivi Euro duemilacinquecento (Euro 2.500,00) circa, sono a carico della società.

*** Il comparante mi dispensa dalla lettura dell'allegato di lettera "A", dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina ed in parte da me, a mano ed a macchina, su una facciata e parte della seconda di un foglio del quale, prima delle firme, ed unitamente all'allegato di lettera "B", ho dato lettura al comparante che, da me interpellato, lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciassette.

Firmato: Guerrieri Dr. Claudio Giuseppe Isandro - Domenico Costantino.

Allegato "A" ad atto 92698/18010

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
L U C C A**

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 39, DEL 18/05/2007

OGGETTO: Polo Tecnologico - costituzione società unipersonale.

Il Presidente richiama la Deliberazione di Giunta n. 32 del 9 maggio u.s. nella quale si è rinviato all'odierna riunione l'approvazione definitiva della bozza di statuto di Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l. società unipersonale per la gestione del Polo Tecnologico Lucchese.

Il Presidente ricorda che nel corso della scorsa seduta è stata consegnata ai membri una copia della bozza di statuto della società per consentire un suo attento esame.

Il Presidente invita pertanto i colleghi ad esaminare la nuova versione dello statuto con particolare riferimento all'oggetto e al capitale sociale.

Il Presidente, fornita una panoramica in merito alla tempistica e alle possibili modalità da utilizzare per il finanziamento delle attività della società, invita i colleghi ad esprimersi in merito all'approvazione dello statuto.

LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;
- vista la bozza di statuto predisposta e allegata al presente provvedimento;
- ritenuto opportuno prevedere che l'amministrazione della società sia affidata in questa fase ad un amministratore unico;
- a voti unanimi;

DELIBERA

1.- di approvare lo statuto di Lucca Innovazione e Tecnologia S.r.l., società unipersonale per la gestione del Polo Tecnologico Lucchese, che allegato al presente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;

2.- di procedere alla costituzione della società, dando mandato al Presidente per sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto, approvando sin da ora eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi opportune;

3.- di incaricare il Segretario Generale di procedere all'assunzione delle necessarie prenotazioni di spesa;

4.- di individuare, in questa fase, l'amministratore unico di Lucca Innovazione e Tecnologia S.r.l. nel Segretario Generale;


5.- di delegare il Presidente alla nomina del collegio sindacale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Claudio Guerrieri)

u. 11 pagine
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camisi)



STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE
" Lucca Innovazione e Tecnologia SRL"

Titolo I

Costituzione – oggetto – sede – durata – capitale sociale

Art. 1

Denominazione sociale

1. È costituita una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2463 C.C. denominata: "Lucca Innovazione e Tecnologia srl" che potrà essere abbreviata in "Lucca In-Tec srl".
2. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, di seguito anche Camera di Commercio, è socio unico della società.
3. La società assume la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art.3 comma 26 del D. Lgs. 163/2006 ed è quindi soggetta al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, a norma dello stesso D. Lgs. 163 e successive modificazioni e integrazioni.
La società svolge le attività di cui all'art. 3 del presente statuto con le modalità dell'affidamento diretto così come previsto dall'art. 113, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/2000, nell'interesse del Socio Unico che detiene interamente il capitale sociale
4. La società non ha carattere industriale o commerciale, gli eventuali utili conseguiti non potranno essere attribuiti al socio e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale, ovvero accantonati in apposite riserve.

Art. 2

Controllo pubblico

1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti così come previsto dall'art. 113, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e, pertanto, il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. Il capitale sociale sarà sempre, anche in futuro, di proprietà interamente pubblica.
3. La società realizza la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta della Camera di Commercio di Lucca, socio unico titolare del capitale sociale. Relativamente all'esecuzione di eventuali altre attività, decide l'Organo Amministrativo, su autorizzazione dell'Assemblea, nell'ambito degli atti di programmazione.
4. Il controllo "analogo" è esercitato da parte del socio unico con strumenti, modalità e frequenza indicate nel presente articolo e negli altri contenuti nello Statuto, concernenti la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente, degli amministratori delegati, ove nominati .
5. Il controllo "analogo" si intende esercitato dal socio unico tramite tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto che consentono il governo della società da parte del socio; in particolare, si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).

6. Il controllo preventivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) la società provvede ad inviare all'organismo di controllo analogo indicato dalla Camera di Commercio, con gli stessi tempi previsti per i membri del Consiglio di

Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci ed il relativo materiale necessario all'adozione della decisione.

7. Il controllo contemporaneo è esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) l'organismo di controllo analogo ha l'obbligo di riferire semestralmente alla Giunta della Camera di Commercio sull'esito dell'attività di controllo analogo da esso esercitata. A tal fine il responsabile dell'organo di controllo può procedere a convocare incontri periodici con la società volti all'acquisizione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di controllo;
- b) la società deve fornire periodicamente al competente ufficio camerale ogni informazione da esso richiesta ai fini dell'esercizio del controllo analogo ed è tenuta, altresì, a far accedere il responsabile di detto ufficio, o suoi delegati, a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività di controllo analogo ed a fornire loro tutte le informazioni utili e comunque richieste.

8. Il controllo successivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) la società presenta all'organismo di controllo analogo i seguenti documenti :

entro il 31 Ottobre di ciascun anno solare la proposta di Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società (di seguito Piano Operativo) per l'anno di esercizio successivo con allegata la relazione che illustra i risultati e gli scostamenti della gestione dell'esercizio in corso rispetto al Piano Operativo. Il Piano Operativo si compone dei budget previsionali delle gestioni dei singoli servizi, del relativo conto economico aggregato, della proposta di investimenti o altri interventi sul patrimonio gestito, del prospetto riepilogativo degli investimenti per tipologia, del prospetto riepilogativo di variazioni del personale dipendente. Il conto economico previsionale dovrà, altresì, esplicitare i ricavi ed i proventi dei servizi e delle prestazioni, gli oneri di gestione (materie prime, servizi, manutenzioni, personale, ecc.), gli ammortamenti, gli interessi ed oneri finanziari. Tali documenti saranno illustrati dall' Organo amministrativo;

entro il 31 Luglio di ogni anno l'Organo Amministrativo della società invierà alla Camera di Commercio una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi ai primi sei mesi di esercizio, correlato di una relazione sull'andamento della società e sullo stato d'avanzamento degli investimenti programmati, evidenziando gli scostamenti rispetto al Piano Operativo;

b) la società provvede ogni anno, entro trenta giorni dalla sua approvazione, ad inviare all'organismo di controllo analogo copia del bilancio;

c) la società provvede, altresì, ad inviare all'organismo di controllo analogo copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci entro sette giorni dal loro svolgimento e, negli stessi termini, provvede a fornire informazioni circa dimissioni, revoca e nuove nomine di amministratori della società.

9. L'organismo di controllo analogo, qualora ravvisi, nell'esercizio della propria attività di controllo, alcune irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto teso al chiarimento con la società, provvede prontamente a segnalarle agli organismi della Camera di Commercio a seconda della natura delle irregolarità riscontrate.

10 Il socio unico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti della Camera di Commercio, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

Art. 3

Oggetto

La società ha per oggetto principale la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, ed il trasferimento tecnologico, a favore del sistema delle imprese e del tessuto economico della provincia anche mediante la realizzazione, la gestione, lo sviluppo e la promozione di un polo scientifico e tecnologico.

Per il perseguimento del suo oggetto la società potrà altresì, anche avvalendosi di terzi, compiere attività quali:

- a) acquistare, costruire, gestire terreni ed immobili ove ubicare centri di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico, incubatori di imprese, compresa l'esecuzione di lavori di restauro e ristrutturazione di fabbricati e porzioni di fabbricati e di opere edili in genere;
- b) favorire l'insediamento di imprese innovative, spin-off universitari, centri di servizio per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, centri di competenza per l'innovazione, operare come incubatore di imprese nuove e/o imprese ad alto potenziale di crescita, adottare le relative operazioni di marketing e comunicazione, organizzare ed erogare servizi ai soggetti operanti nel polo scientifico e tecnologico;
- c) sviluppare, realizzare e promuovere progetti di studio, ricerca, sviluppo, innovazione nonché di trasferimento tecnologico, messa in rete e diffusione delle informazioni, formazione, che consentano positive ricadute sul tessuto economico e produttivo della provincia di Lucca anche mediante la partecipazione a progetti e bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;

La società potrà infine compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire.

Art. 4

Sede sociale

1. La società ha sede nel Comune di Lucca, all'indirizzo risultante dall'iscrizione al registro delle imprese di Lucca ai sensi dell'art. 111 ter disp. Att. C.C. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso con semplice delibera dell'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

2. L'Organo Amministrativo ha inoltre la facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2 del Codice Civile).

3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5

Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 6

Capitale sociale e quote

1. Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila/00), diviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale è detenuto dalla Camera di Commercio. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti della Camera di Commercio nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese non occorre l'autorizzazione del socio unico ai sensi dell'art. 2465, comma 2, del Codice Civile.

4. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

5. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto investimenti.

6. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

Art 7

Finanziamento dei soci

1. La società potrà acquisire dal socio unico versamenti comunque denominati (ad esempio a fondo perduto, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale ecc.) e finanziamenti infruttiferi d'interessi salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il tutto nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare nei limiti stabiliti dalle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3/03/1994, pubblicata sulla G.U. n. 58 dell'11/03/1994, emanata in esecuzione dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 385 dell'1.09.1993, e sue eventuali successive variazioni.

2. Ai finanziamenti del socio unico si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

Art. 8

Trasferimento delle quote di partecipazione

1. Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi.

2. Il socio unico Camera di Commercio è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote di capitale a soggetti diversi dal socio unico Camera di Commercio.

Titolo II

Organi della società

Art. 9

Organi della società

1. Sono organi della società:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico;
- Collegio sindacale.

Art. 10

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio sottopongono alla sua approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, del Codice Civile e comunque:
 - a) approvazione del bilancio e deliberazioni conseguenti;
 - b) la struttura e la nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;
 - c) la nomina del Collegio sindacale, del suo Presidente e dell'eventuale revisore dei conti;
 - d) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento;
 - e) controllo dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione
 - f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - g) assunzioni di mutui;
 - h) la vendita dell'azienda o di ramo d'azienda e lo scioglimento anticipato della società;
 - i) la costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.
4. Il patrimonio costituito da immobili dichiarati strategici è inalienabile. Potrà essere sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti.

Art. 11

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale, purché nel territorio italiano.
2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, agli amministratori o all'Amministratore unico e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax.
4. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
5. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 12

Amministrazione

1. La società può essere amministrata:
 - a) da un Amministratore unico;oppure
 - b) da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina.
2. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
3. Gli amministratori durano in carica sino a dimissioni o revoca ovvero per il periodo determinato dal socio all'atto della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.
4. Gli amministratori non hanno diritto ad alcun risarcimento danni anche in caso di revoca senza giusta causa.
5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
6. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.
7. Gli amministratori possono conferire procure a terzi per singoli atti o per categorie determinate di atti.

Art. 13

Consiglio di amministrazione

1. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo. Il Presidente del Consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
2. Le decisioni del Consiglio sono sempre assunte con deliberazione collegiale.
3. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

7. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 14

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea o all'Amministratore delegato se nominato.

2. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico può nominare direttori, institori e procuratori.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e del presente statuto, ad uno o più dei suoi componenti.

4. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3, del Codice Civile, sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento da proporre all'Assemblea;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società da proporre all'Assemblea;
- d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea;
- e) assunzione di mutui da proporre all'Assemblea.

Art. 15

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti loro delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art. 16

Organi di controllo

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un Collegio sindacale o a un Revisore.
2. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile.
3. Il Collegio sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dall'Assemblea la quale designa anche il presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
4. L'Organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.
5. Delle attività dell'Organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del Collegio sindacale o del revisore.

Titolo III

Bilancio e utili

Art. 17

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
2. Il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile è presentato al socio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora si tratti di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, non potranno essere attribuiti al socio e verranno utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale, ovvero accantonati in apposite riserve.

Titolo IV

Norme transitorie e finali

Art. 18

Scioglimento della società

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi da socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 19

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci nonché qualunque controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, tutte purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la Società.

2 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

.3 L'Arbitro giudicherà ritualmente secondo diritto, secondo quanto disposto dal D.Lgs.17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 20

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

“Lucca Innovazione e Tecnologia S.R.L.”

Titolo I

Costituzione – oggetto – sede – durata – capitale sociale

Art. 1

Denominazione sociale

1. È costituita una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2463 C.C. denominata: “Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l. ” che potrà essere abbreviata in “Lucca In-Tec s.r.l.”.

2. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, di seguito anche Camera di Commercio, è socio unico della società.

3. La società assume la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art.3 comma 26 del D. Lgs. 163/2006 ed è quindi soggetta al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, a norma dello stesso D. Lgs. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

La società svolge le attività di cui all'art. 3 del presente statuto con le modalità dell'affidamento diretto così come previsto dall'art. 113, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/2000, nell'interesse del Socio Unico che detiene interamente il capitale sociale

4. La società non ha carattere industriale o commerciale, gli eventuali utili conseguiti non potranno essere attribuiti al socio e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale, ovvero accantonati in apposite riserve.

Art. 2

Controllo pubblico

1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti così come previsto dall'art. 113, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e, pertanto, il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Il capitale sociale sarà sempre, anche in futuro, di proprietà interamente pubblica.

3. La società realizza la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta della Camera di Commercio di Lucca, socio unico titolare del capitale sociale. Relativamente all'esecuzione di eventuali altre attività, decide l'Organo Amministrativo, su autorizzazione dell'Assemblea, nell'ambito degli atti di programmazione.

4. Il controllo “analogo” è esercitato da parte del socio unico con strumenti, modalità e frequenza indicate nel presente articolo e negli altri contenuti nello Statuto, concernenti la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente, degli amministratori delegati, ove nominati .

5. Il controllo “analogo” si intende esercitato dal socio unico tramite tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto che consentono il governo della società da parte del socio; in particolare, si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo

preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).

6. Il controllo preventivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) la società provvede ad inviare all'organismo di controllo analogo indicato dalla Camera di Commercio, con gli stessi tempi previsti per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci ed il relativo materiale necessario all'adozione della decisione.

7. Il controllo contemporaneo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) l'organismo di controllo analogo ha l'obbligo di riferire semestralmente alla Giunta della Camera di Commercio sull'esito dell'attività di controllo analogo da esso esercitata. A tal fine il responsabile dell'organo di controllo può procedere a convocare incontri periodici con la società volti all'acquisizione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di controllo;

b) la società deve fornire periodicamente al competente ufficio camerale ogni informazione da esso richiesta ai fini dell'esercizio del controllo analogo ed è tenuta, altresì, a far accedere il responsabile di detto ufficio, o suoi delegati, a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività di controllo analogo ed a fornire loro tutte le informazioni utili e comunque richieste.

8. Il controllo successivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) la società presenta all'organismo di controllo analogo i seguenti documenti :

entro il 31 Ottobre di ciascun anno solare la proposta di Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società (di seguito Piano Operativo) per l'anno di esercizio successivo con allegata la relazione che illustra i risultati e gli scostamenti della gestione dell'esercizio in corso rispetto al Piano Operativo. Il Piano Operativo si compone dei budget previsionali delle gestioni dei singoli servizi, del relativo conto economico aggregato, della proposta di investimenti o altri interventi sul patrimonio gestito, del prospetto riepilogativo degli investimenti per tipologia, del prospetto riepilogativo di variazioni del personale dipendente. Il conto economico previsionale dovrà, altresì, esplicitare i ricavi ed i proventi dei servizi e delle prestazioni, gli oneri di gestione (materie prime, servizi, manutenzioni, personale, ecc.), gli ammortamenti, gli interessi ed oneri finanziari. Tali documenti saranno illustrati dall'Organo amministrativo;

entro il 31 Luglio di ogni anno l'Organo Amministrativo della società invierà alla Camera di Commercio una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi ai primi sei mesi di esercizio, correlato di una relazione sull'andamento della società e sullo stato d'avanzamento degli investimenti programmati, evidenziando gli scostamenti rispetto al Piano Operativo;

b) la società provvede ogni anno, entro trenta giorni dalla sua approvazione, ad inviare all'organismo di controllo analogo copia del bilancio;

c) la società provvede, altresì, ad inviare all'organismo di controllo analogo copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci entro sette

giorni dal loro svolgimento e, negli stessi termini, provvede a fornire informazioni circa dimissioni, revoca e nuove nomine di amministratori della società.

9. L'organismo di controllo analogo, qualora ravvisi, nell'esercizio della propria attività di controllo, alcune irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto teso al chiarimento con la società, provvede prontamente a segnalarle agli organismi della Camera di Commercio a seconda della natura delle irregolarità riscontrate.

10 Il socio unico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti della Camera di Commercio, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

Art. 3

Oggetto

La società ha per oggetto principale la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, ed il trasferimento tecnologico, a favore del sistema delle imprese e del tessuto economico della provincia anche mediante la realizzazione, la gestione, lo sviluppo e la promozione di un polo scientifico e tecnologico.

Per il perseguimento del suo oggetto la società potrà altresì, anche avvalendosi di terzi, compiere attività quali:

a) acquistare, costruire, gestire terreni ed immobili ove ubicare centri di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico, incubatori di imprese, compresa l'esecuzione di lavori di restauro e ristrutturazione di fabbricati e porzioni di fabbricati e di opere edili in genere;

b) favorire l'insediamento di imprese innovative, spin-off universitari, centri di servizio per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, centri di competenza per l'innovazione, operare come incubatore di imprese nuove e/o imprese ad alto potenziale di crescita, adottare le relative operazioni di marketing e comunicazione, organizzare ed erogare servizi ai soggetti operanti nel polo scientifico e tecnologico;

c) sviluppare, realizzare e promuovere progetti di studio, ricerca, sviluppo, innovazione nonché di trasferimento tecnologico, messa in rete e diffusione delle informazioni, formazione, che consentano positive ricadute sul tessuto economico e produttivo della provincia di Lucca anche mediante la partecipazione a progetti e bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;

La società potrà infine compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire.

Art. 4

Sede sociale

1. La società ha sede nel Comune di Lucca, all'indirizzo risultante dall'iscrizione

al registro delle imprese di Lucca ai sensi dell'art. 111 ter disp. Att. C.C. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso con semplice delibera dell'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

2. L'Organo Amministrativo ha inoltre la facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2 del Codice Civile).

3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5

Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 6

Capitale sociale e quote

1. Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila/00), diviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale è detenuto dalla Camera di Commercio. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti della Camera di Commercio nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese non occorre l'autorizzazione del socio unico ai sensi dell'art. 2465, comma 2, del Codice Civile.

4. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

5. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto investimenti.

6. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

Art 7

Finanziamento dei soci

1. La società potrà acquisire dal socio unico versamenti comunque denominati (ad esempio a fondo perduto, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale ecc.) e finanziamenti infruttiferi d'interessi salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il tutto nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare nei limiti stabiliti dalle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3/03/1994, pubblicata sulla G.U. n. 58 dell'11/03/1994, emanata in esecuzione dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 385 dell'1.09.1993, e sue eventuali successive variazioni.

2. Ai finanziamenti del socio unico si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

Art. 8

Trasferimento delle quote di partecipazione

1. Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi.

2. Il socio unico Camera di Commercio è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei confronti della società, il

trasferimento di quote di capitale a soggetti diversi dal socio unico Camera di Commercio .

Titolo II ***Organi della società***

Art. 9 **Organi della società**

1. Sono organi della società:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico;
- Collegio sindacale.

Art. 10 **Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, del Codice Civile e comunque:

- a) approvazione del bilancio e deliberazioni conseguenti;
 - b) la struttura e la nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;
 - c) la nomina del Collegio sindacale, del suo Presidente e dell'eventuale revisore dei conti;
 - d) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento;
 - e) controllo dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione
 - f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - g) assunzioni di mutui;
 - h) la vendita dell'azienda o di ramo d'azienda e lo scioglimento anticipato della società;
 - i) la costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.
4. Il patrimonio costituito da immobili dichiarati strategici è inalienabile. Potrà essere sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti.

Art. 11 **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale, purché nel territorio italiano.

2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adu-

nanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, agli amministratori o all'Amministratore unico e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax.

4. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

5. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 12

Amministrazione

1. La società può essere amministrata:

a) da un Amministratore unico;

oppure

b) da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina.

2. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

3. Gli amministratori durano in carica sino a dimissioni o revoca ovvero per il periodo determinato dal socio all'atto della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

4. Gli amministratori non hanno diritto ad alcun risarcimento danni anche in caso di revoca senza giusta causa.

5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

6. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

7. Gli amministratori possono conferire procure a terzi per singoli atti o per categorie determinate di atti.

Art. 13

Consiglio di amministrazione

1. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo. Il Presidente del Consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Le decisioni del Consiglio sono sempre assunte con deliberazione collegiale.

3. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta

dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

7. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 14

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea o all'Amministratore delegato se nominato.

2. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico può nominare direttori, institori e procuratori.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e del presente statuto, ad uno o più dei suoi componenti.

4. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3, del Codice Civile, sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento da proporre all'Assemblea;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società da proporre all'Assemblea;
- d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea;
- e) assunzione di mutui da proporre all'Assemblea.

Art. 15

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti loro delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art. 16

Organi di controllo

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un Collegio sindacale o a un Revisore.

2. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile.

3. Il Collegio sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dall'Assemblea la quale designa anche il presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

4. L'Organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

5. Delle attività dell'Organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del Collegio sindacale o del revisore.

Titolo III

Bilancio e utili

Art. 17

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile è presentato al socio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora si tratti di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, non potranno essere attribuiti al socio e verranno utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale, ovvero accantonati in apposite riserve.

Titolo IV

Norme transitorie e finali

Art. 18

Scioglimento della società

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi da socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 19

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci nonché qualunque controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, tutte purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la Società.

2 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

3 L'Arbitro giudicherà ritualmente secondo diritto, secondo quanto disposto dal D.Lgs.17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 20

Disposizioni generali


1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Firmato: Guerrieri Dr. Claudio Giuseppe Isandro - Domenico Costantino.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4 e 5 del D.P.R. N. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

MODELLO FIRME (per domande/denunce presentate su supporto informatico)

Pratica _____ Utente _____ / /



	COGNOME	NOME	FIRMA	TITOLO (*)
1.	CAHISI	ROBERTO		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

(Spazio per l'accertamento dell'identità del/del firmatario/i : in caso di firma digitale apporre solo la dicitura 'DIGITALE'.)

1.	CAHISI ROBERTO	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Data 06/08/2007

Firma (per esteso) e qualifica del ricevente

(*)

- A - FIRMA DEL DICHIARANTE (TITOLARE, PROCURATORE, AMMINISTRATORE LEGALE RAPPRESENTANTE, LIQUIDATORE, SINDACO, ETC.).
- B - FIRMA DEL NOTAIO OBBLIGATO AL DEPOSITO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O SU INCARICO DELLE PARTI.
- C - FIRMA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA E LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI ALCUNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' E/O DI DECADENZA PREVISTA DALLA LEGGE (ART. 2382 C.C.).
- D - FIRMA PER LA DICHIARAZIONE DI MANCANZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER I SINDACI ED I REVISORI (ART. 2399 C.C.).
- E - FIRMA DIGITALE DELL'INTERMEDIARIO CHE PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA.
- F - FIRMA DIGITALE DELL'AMMINISTRATORE AL QUALE GARANTISCE LA CONFORMITA' AGLI ORIGINALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI.
- G - FIRMA DEL SOGGETTO CHE DICHIARA DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE (ART. 1393 C.C.) AL PRESENTANTE LEGITTIMATO MUNITO DEL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER LA RICHIESTA DELL'ISCRIZIONE OGGETTO DELLA PRESENTE DOMANDA.
- H - FIRMA DEL SOGGETTO CHE ELEGGE DOMICILIO SPECIALE (ART. 14 D.P.R. 445/2000) PRESSO L'INDIRIZZO ELETTRONICO DELL'INTERMEDIARIO CHE PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA, A CUI POTRANNO ESSERE INVIAE, ANCHE IN FORMA ELETTRONICA, TUTTI GLI ATTI E LE COMUNICAZIONI CONNESSE AL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE O DI DEPOSITO.
- I - FIRMA DI SOCIO DI SOCIETA' SEMPLICE COSTITUITA CON CONTRATTO VERBALE.

AVVERTENZE

- Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento alla Banca, la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché, a norma di Legge, la somma versata dovrà essere restituita alla Società e per essa "agli Amministratori" o a chi per loro.
- Ove non sia intervenuta l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni decorrenti dai momenti indicati nell'art. 2331 o dall'art. 223-quater disp. attuazione e transitorie cod. civ., la somma versata dovrà essere restituita ai sottoscrittori.
- In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro della somma.

NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DEL 25% (O DEL TOTALE) DEL CAPITALE DELLE SOCIETA' COSTITUENDE

Il sottoscritto prence atto ed accetta che:

- Art. 1 - Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accreditamento su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intrasferibile all'ordine degli stessi - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento copre copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
- Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato di iscrizione nel Registro delle imprese, presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.
- Art. 3 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.
- Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorso 90 giorni dai momenti indicati nell'art. 2331 o dall'art. 223-quater disp. attuazione e transitorie cod. civ..
- Art. 5 - In caso di mancata costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali questa azienda di credito si riserva la facoltà di consentirlo pro quota ai singoli sottoscrittori. E' dei pari facoltà di questa azienda restituire le somme prima del decorso dei termini di legge, tranne che nel caso di rimborso pro quota, e comunque dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente art. 3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società.

Io sottoscritto dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, certifico che la presente copia, formata di due facciate, compresa questa, è conforme al suo originale, esibitomi per la collazione.

Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti.

Lucca, sei giugno duemilasette.

